



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 27 settembre 2002 (09.10)
(OR. FR)

12399/02

PUBLIC 7

TRASPARENZA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO
LUGLIO/AGOSTO 2002

Il presente documento contiene:

- nell'**Allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel luglio 2002. L'estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale accessibili al pubblico (**Allegato II**). In esso sono inoltre indicati gli eventuali voti contrari, le astensioni, le motivazioni di voto e le regole di voto;
- nell'**Allegato III** un estratto degli altri atti ¹ adottati dal Consiglio nel luglio/agosto 2002 in cui, ove necessario, sono indicati i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche.

Il presente documento è anche accessibile via Internet al seguente indirizzo: ("<http://ue.eu.int>"), rubrica "Trasparenza", "Elenco degli atti del Consiglio".

Si osservi che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi. Gli estratti di tali processi verbali possono essere ottenuti presso il servizio Trasparenza, al seguente indirizzo: ("transparency@consilium.eu.int").

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti in base ad accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

LUGLIO 2002			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
2444° Consiglio Economia e finanze del 12 luglio 2002			
Decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica ellenica ad applicare una misura di deroga agli articoli 2 e 28 bis della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari	10339/02		Unanimità
Decisione del Consiglio relativa all'adeguamento delle parti III e VIII dell'istruzione consolare comune	8729/1/02 REV 1 + COR 1 (fr,de,it,en,da,el,es,pt,fi,sv)		Unanimità
Decisione del Consiglio relativa all'adeguamento della parte VI dell'istruzione consolare comune	9202/02		Unanimità
Decisione del Consiglio relativa alla revisione del Manuale comune	9287/2/02 REV 2 + COR 1	128/02	Unanimità

LUGLIO 2002			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
2446° Consiglio economia e finanza del 19 luglio 2002			
Decisione quadro del Consiglio sulla lotta alla tratta degli esseri umani	9576/02 + COR 1 (sv) + COR 2 + COR 3 (fi)	129/02, 130/02, 131/02	Unanimità
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra	10044/02	132/02	Maggioranza qualificata
2447° Consiglio Affari generali del 22 luglio 2002			
Decisione del Consiglio che istituisce un programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS)	10814/02		Unanimità

LUGLIO 2002			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Procedura scritta conclusa il 23 luglio 2002 Regolamento del Consiglio sugli aiuti di Stato all'industria carboniera	9865/1/02 REV 1 + REV 1 COR 1 (es) + REV 1 COR 2 (fr,de,it,nl,en,da,el,es,pt,sv) + COR 3 (pt) + COR 4 (es)	133/02, 134/02	Astensione DK, S Maggioranza qualificata

DICHIARAZIONE 128/02**Dichiarazione della Commissione**

"Lo status dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, cittadini dei paesi terzi, è disciplinato dalle disposizioni della parte II e della parte III del titolo III del trattato CE. Le disposizioni del titolo IV conferiscono unicamente la competenza a fissare le modalità delle misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne. Le modifiche di cui all'articolo 1 della decisione ... rendono applicabili ai cittadini dei paesi terzi, familiari di un cittadino dell'Unione europea, che conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia sono pertanto beneficiari del diritto comunitario, le disposizioni relative al respingimento alla frontiera che erano state previste inizialmente per i cittadini degli Stati terzi non contemplati dalla normativa comunitaria. La Commissione ritiene pertanto che le disposizioni relative al respingimento alla frontiera dei beneficiari del diritto comunitario possano essere definite soltanto in base alle parti II e III del titolo III del trattato CE, quale interpretato dalla Corte di giustizia.

La Commissione si riserva pertanto tutti i diritti che le sono conferiti dal trattato."

DICHIARAZIONE 129/02

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio dichiara che le circostanze aggravanti elencate nella decisione quadro sulla lotta alla tratta degli esseri umani lasciano impregiudicate le circostanze che devono essere considerate come aggravanti nelle future decisioni quadro."

DICHIARAZIONE 130/02

Dichiarazione della delegazione del Regno Unito

"Il Regno Unito sostiene pienamente la volontà di lottare vigorosamente contro la tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento sessuale. L'articolo 1, paragrafo 1 della decisione quadro fa riferimento alla "pornografia", della quale non viene tuttavia data una definizione. Per quanto riguarda gli obblighi in materia di pornografia previsti dalla presente decisione quadro, il Regno Unito, conformemente alla definizione di "materiale pornografico" di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della convenzione del Consiglio d'Europa sulla cybercriminalità (del 10 gennaio 2001), applicherà i controlli rigorosi sul materiale osceno e indecente previsti dalla sua legislazione nazionale, che tutela le persone nei confronti del materiale che potrebbe depravare o corrompere."

DICHIARAZIONE 131/02

Dichiarazione delle delegazioni tedesca, austriaca e danese sulla fissazione di una soglia minima per la pena più elevata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 della decisione quadro

- "1. Vista la particolare importanza politica della decisione quadro per la lotta alla tratta degli esseri umani, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica d'Austria e il Regno di Danimarca sono disposti ad accettare la fissazione di una soglia minima per la pena più elevata e a sciogliere le loro persistenti riserve di principio.
2. L'accettazione di quanto precede è dettata dall'aspettativa che nell'ambito di future decisioni quadro si tenga conto delle conclusioni del Consiglio del 25 e 26 aprile 2002 sull'approccio da adottare per l'armonizzazione delle pene
3. Il 17 ottobre 2000 il Consiglio dell'Unione europea ha fatto la seguente dichiarazione in relazione alla decisione quadro concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato:

"Il Consiglio riconosce che, nel fissare una soglia minima per la pena più elevata, deve essere garantita la coerenza dei sistemi interni di applicazione della legge.

Ritiene inoltre che, ove nei confronti di taluni illeciti penali sia intrapresa un'azione in comune, occorra esaminare per ciascuna fattispecie se ai fini della creazione di uno spazio di sicurezza, di libertà e di giustizia sia indispensabile fissare una soglia minima per la pena più elevata."

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica d'Austria e il Regno di Danimarca tengono a rilevare che tale idea si riflette nelle conclusioni sull'approccio da adottare per l'armonizzazione delle pene, in cui si legge:

"Nel valutare come armonizzare le sanzioni penali in taluni settori, occorre tenere presente la diversità delle tradizioni giuridiche degli Stati membri. Pertanto, nell'armonizzare le sanzioni penali, è necessaria una certa flessibilità al fine di consentire agli Stati membri di preservare la coerenza dei propri regimi penali.

Se le proposte relative a strumenti giuridici da adottare ai sensi del titolo VI del TUE contengono disposizioni che stabiliscono gli elementi costitutivi minimi di illeciti penali, sarà presa in considerazione l'esigenza eventuale di fissare il livello minimo delle pene massime per gli illeciti in questione nelle legislazioni nazionali.

In alcuni casi può essere sufficiente stabilire che gli Stati membri prevedano che i reati in questione sono punibili con pene efficaci, proporzionate e dissuasive lasciando a ciascuno di essi la facoltà di determinarne il livello."

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica d'Austria e il Regno di Danimarca accolgono favorevolmente questi elementi di principio nonché il sistema dei livelli delle pene stabilito nelle conclusioni che con la sua flessibilità consente la coerenza dei regimi penali nazionali."

DICHIARAZIONE 132/02

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione conferma che definirà, mediante la procedura del Comitato permanente, i requisiti delle disposizioni di etichettatura nel caso delle associazioni varietali (sulla base delle disposizioni di cui al punto 6 lettera d) dell'allegato della decisione della Commissione 95/23/CE). Tali misure saranno prese entro la data di attuazione di tale modifica da parte degli Stati membri."

DICHIARAZIONE 133/02

Dichiarazione del Belgio e della Svezia concernente l'articolo 6

"Il Belgio e la Svezia deplorano che, conformemente all'articolo 6 del regolamento in questione, il valore degli aiuti che uno Stato membro può concedere per accedere a riserve di carbone non debba essere ridotto in modo costante e significativo. Dato persino il rischio di un aumento di tale tipo di aiuti, il Belgio e la Svezia chiedono alla Commissione europea di prendere tutte le misure necessarie per assicurare che gli articoli 87 e 88 del trattato siano pienamente rispettati dagli Stati membri."

DICHIARAZIONE 134/02

Dichiarazione della Commissione concernente l'articolo 6

"La Commissione prende atto dell'accordo raggiunto sulla redazione dell'articolo 6. Essa continuerà a vigilare affinché siano correttamente applicate le disposizioni di tale regime e del trattato quando si tratterà di esaminare gli aiuti che le saranno notificati, in particolare la diminuzione progressiva degli aiuti al funzionamento."

LUGLIO/AGOSTO 2002	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2444° Consiglio Economia e finanze del 12 luglio 2002 Decisione del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina Doc. 10056/02 <u>Dichiarazione della Commissione resa pubblica</u> <i>"La Commissione dichiara che l'attuazione della presente decisione relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina va ultimata, in linea di principio, entro due anni dalla data della pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale."</i> Decisione del Consiglio che adotta il regolamento interno del Comitato del Fondo europeo di sviluppo Doc. 10369/02 Azione comune del Consiglio sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere e che abroga l'azione comune 1999/34/PESC Doc. 9880/02 Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 517/94, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni Doc. 10207/02 2446° Consiglio Economia e finanze del 19 luglio 2002 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'abuso di informazioni privilegiate ed alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) Docc. 9359/02 + COR 1 (de) + COR 2 (pt) + COR 3 (sv) + COR 4 (it) + COR 5 (nl) + COR 6 (en) + COR 7 (fi) + COR 8 (pt) + REV 1 (da) + REV 4 (el) + REV 5 (fi) + ADD 1	

LUGLIO/AGOSTO 2002	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 963/2002 che stabilisce le disposizioni transitorie relative alle misure antidumping e antisovvenzioni adottate ai sensi delle decisioni n. 2277/96/CECA e n. 1889/98/CECA della Commissione, nonché alle inchieste, alle denunce e alle domande antidumping e antisovvenzioni presentate ai sensi di dette decisioni e ancora pendenti Doc. 10602/02 Scadenza del trattato CECA - Decisione dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, in merito alle conseguenze della scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) sugli accordi internazionali conclusi dalla CECA Doc. 9403/02 + COR 1 - Decisione del Consiglio relativa alle conseguenze della scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) sugli accordi internazionali conclusi dalla CECA Doc. 10335/02 Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sulla mobilità dei pazienti e gli sviluppi in materia di assistenza sanitaria nell'Unione europea Doc. 10217/02 + REV 1 (fi) + REV 1 COR 1 (fi) + REV 3 (sv) 2447° Consiglio Affari generali del 22 luglio 2002 Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 397/1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie di Taiwan Doc. 10332/02 Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India Doc. 10579/02 Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India Doc. 10582/02	

LUGLIO/AGOSTO 2002	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio relativa all'adozione del suo regolamento interno Doc. 10962/02 + COR 1 (el,sv)	
Regolamento del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia Doc. 9811/02 + REV 1 (en)	
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra Docc. 10253/02, 7470/1/02 REV 1, 7470/02 ADD 1 REV 1	
Regolamento del Consiglio che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania Doc. 9964/02 + COR 1 + COR 1 REV 1 (el)	Astensione A
Regolamento del Consiglio che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia Doc. 9965/02 + COR 1	Astensione A
Decisione del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità al Gruppo internazionale di studi sulla gomma Doc. 10887/02	
Decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2001/76/CE per quanto riguarda i crediti all'esportazione relativi alle navi Doc. 9227/02	
<u>Dichiarazione degli Stati membri resa pubblica</u>	
<i>"Si conviene che per le navi contemplate dall'accordo settoriale sui crediti all'esportazione relativi alle navi (adottato dai partecipanti all'intesa nel marzo 2002), né l'intesa n'accordo settoriale si applicano ai partecipanti all'intesa che non siano partecipanti all'accordo settoriale."</i>	

LUGLIO/AGOSTO 2002	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Posizione comune del Consiglio che integra la posizione comune 96/741/PESC relativa alle deroghe all'embargo nei confronti dell'Irak Doc. 11005/02 Decisione del Consiglio concernente la partecipazione della Comunità alla settima riunione della conferenza delle parti contraenti della convenzione di Bonn relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica Doc. 10950/02 Allegato Decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud orientale Doc. 15080/01 + COR 1 Posizione comune del Consiglio che modifica la posizione comune 2002/145/PESC concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe Doc. 11032/02 Procedura scritta conclusa il 25 luglio 2002 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2465/96 del Consiglio relativo all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie tra la Comunità europea e l'Irak Doc. 11024/02 Procedura scritta conclusa il 26 luglio 2002 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (programma Fiscalis 2003-2007) Doc. 10612/02 + COR 1 + COR 2 (nl) + REV 1 (sv) + ADD 1	Astensione UK

LUGLIO/AGOSTO 2002	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Procedure scritte concluse il 29 luglio 2002 Decisioni relative alla posizione della Comunità in vista di una decisione del Consiglio di associazione con la Polonia e della firma dei protocolli addizionali agli accordi europei con la Repubblica ceca, la Bulgaria e la Romania Docc. Allegato I al doc. 11214/02, docc. 10752/02, 10753/02, 10754/02 Regolamento del Consiglio che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria Doc. 10759/02 Procedura scritta conclusa il 31 luglio 2002 Decisione del Consiglio riguardante la firma, da parte della Comunità, del protocollo di adesione della Comunità all'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) e la sua applicazione Doc. 9771/02 Procedura scritta conclusa il 14 agosto 2002 Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia, e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari di Singapore Doc. 10655/02 Procedure scritte concluse il 19 agosto 2002 Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 348/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina Doc. 11400/02	

LUGLIO/AGOSTO 2002	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia Doc. 11292/02	
